



## **Decreto Dirigenziale n. 35 del 15/02/2011**

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 8 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - SA -

Oggetto dell'Atto:

EX D.LGS. N. 59/05, ORA D.LGS. 152/2006. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, IMPIANTO ESISTENTE, PRIMA AUTORIZZAZIONE, PER L'ATTIVITA' IPPC CODICE 6.4B, DI LEO NOBILE SPA, CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO NEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO, VIA S. SALVATORE, 20.

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO:

**CHE** la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and* ( di seguito abbreviato in IPPC);

**CHE** la direttiva citata è stata inizialmente recepita in Italia con il D.Lgs. 372/99 in relazione agli impianti esistenti e, successivamente, integralmente recepita con il D.Lgs. 59/05, che abroga il precedente decreto e norma anche l'autorizzazione dei nuovi impianti e le modifiche degli impianti esistenti, facendo salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2;

**CHE** per Autorizzazione Integrata Ambientale si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che lo stesso sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva sopraccitata, e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;

**CHE** a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso *l'Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) della Comunità Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (BRef = *BAT References*) sulle migliori tecniche disponibili (*BAT = Best Available Techniques*);

**CHE** la Regione Campania, con Delibera n. 62 del 19/01/2007, stabiliva che le domande di A.I.A. per gli impianti esistenti dovessero essere presentate tra il 05/02/07 e il 30/03/07 e che dovessero pervenire ai competenti Settori Provinciali entro e non oltre le ore 12,00 del 30 marzo 2007;

**CHE**, con la stessa Delibera, si faceva carico il Coordinatore dell'Area 05 di disporre con proprio Decreto Dirigenziale, la pubblicazione della modulistica all'uopo predisposta sul BURC e nella pagina Ambiente del sito web della Regione Campania;

**CHE** con Decreto Dirigenziale n. 16 del 30 gennaio 2007 la Regione Campania ha approvato la Guida e la Modulistica per la compilazione delle domande di Richiesta per l'A.I.A.;

**CHE** con Delibera n. 1158 del 29 giugno 2007 la Giunta Regionale prorogava al 31 Agosto 2007 il termine ultimo per la presentazione delle istanze di A.I.A. per gli impianti esistenti;

**CHE** con D.L. n. 180 del 30 ottobre 2007 è stato differito il termine di rilascio dell'A.I.A al 31 marzo 2008;

**CHE** con apposita convenzione stipulata tra la Regione Campania e l'Università degli Studi del Sannio di Benevento il 27 agosto 2007 venivano definite le modalità per la erogazione del supporto tecnico-scientifico per la definizione delle pratiche di A.I.A. come previsto, tra l'altro, dal D.Lgs. n. 59/2005;

**CHE** con nota assunta al prot. 654268 del 24/07/2008 l'Università degli Studi del Sannio di Benevento, Dipartimento di Ingegneria, trasmetteva il rapporto Tecnico-Istruttorio n. 43/SA, a supporto della valutazione della domanda presentata dalla Ditta DI LEO NOBILE spa;

### ESAMINATA:

- la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata in data 31/08/2007, prot. n. 736586, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 59/05 dalla ditta DI LEO NOBILE spa, per l'attività IPPC codice 6.4b, sede legale e impianto nel Comune di Castel San Giorgio, via S. Salvatore, 20;

**CONSIDERATO:**

**CHE** l'impianto è da considerarsi esistente ai sensi del D.Lgs. 59/05, al fine dell'esercizio dell'attività IPPC: codice 6.4 b: *Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);*

**CHE** il Gestore ha correttamente adempiuto a quanto disposto all'art. 5, comma 7, del D.Lgs. 59/05, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda, sul quotidiano "LA CITTA" in data 21/03/2008;

**CHE** copia della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata presso il Settore Provinciale Ecologia di Salerno per trenta giorni ai fini della consultazione da parte del pubblico;

**CHE** non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 5, comma 8 del D. Lgs. 59/05;

**CHE**, a norma dell'art. 5, comma 14, del D.Lgs. 59/05, l'autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento, sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.e i. e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, l'autorizzazione di cui all'allegato II del D.Lgs. 59/05, che per la Ditta DI LEO NOBILE spa è di seguito riportata:

ATTI AMBIENTALI INTEGRATI NELL' A.I.A.		
Estremi atto	Ente	Oggetto
Decreto n. 11722 del 19.07.1996	Regione Campania	DPR 203/88, art. 12 - Emissioni in atmosfera - Autorizzazione provvisoria.

**PRESO ATTO:**

**CHE** il 21 gennaio 2010, si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, conclusasi con la richiesta da parte della ditta, di rinvio della seduta stessa per consentire la trasmissione della documentazione agli Enti invitati;

**CHE** il 05 marzo 2010, si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, conclusasi con la richiesta, alla ditta richiedente, di documentazione integrativa a chiarimento di quanto emerso durante la seduta stessa e sulla scorta del rapporto redatto dall'Università del Sannio n. 43/SA;

**CHE** il 15 aprile 2010, prot. 329276 la Ditta DI LEO NOBILE spa ha trasmesso la documentazione integrativa;

**CHE** il 21 aprile 2010, prot. 350208, è stata acquisita la nota fax, prot. 5294 del 20.04.10, dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, in cui si esprime parere favorevole allo scarico delle acque reflue.

**CHE** il 14 maggio 2010, si è tenuta la terza seduta della Conferenza di Servizi, conclusasi con il rinvio della stessa, per consentire la presenza del rappresentante dell'Università, impossibilitato a partecipare;

**CHE** il 21 maggio 2010, si è tenuta la quarta seduta della Conferenza di Servizi, conclusasi con la richiesta, alla ditta richiedente, di documentazione integrativa sulla scorta del rapporto redatto dall'Università del Sannio n. 43/BIS/SA e su quanto attiene la conformità urbanistica ed edilizia dell'area e dei manufatti che costituiscono l'impianto;

**CHE** il 14 luglio 2010, si è tenuta la quinta seduta della Conferenza di Servizi, conclusasi con la richiesta di rinvio da parte del rappresentante del Comune di Castel San Giorgio, al fine di predisporre esaustivo parere favorevole alla conformità urbanistica;

**CHE** il 24 settembre 2010, si è tenuta la sesta seduta, conclusasi con il rinvio della stessa, in quanto il rappresentante della ditta chiede il rilascio dell'autorizzazione, limitatamente alla parte di opificio industriale per il quale sussiste la conformità urbanistica ed edilizia; il rappresentante del Comune di Castel San Giorgio, preso atto della richiesta esprime parere favorevole dal punto di vista urbanistico ed edilizio, limitatamente all'area conforme agli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti e prescrivendo lo stralcio dal progetto presentato, dell'area ricadente in zona E agricola;

**CHE** il 18 ottobre 2010, prot. 834046, la Ditta DI LEO NOBILE spa ha trasmesso il progetto dello stabilimento, rielaborato secondo le prescrizioni del Comune di Castel San Giorgio con lo stralcio dallo stesso dell'area ricadente in zona E agricola;

**CHE** il 29 ottobre 2010, si è tenuta la Conferenza conclusiva, che, sulla scorta della documentazione agli atti, ivi incluse quelle integrative, del rapporto redatto dall'Università del Sannio n. 43/TER/SA; all'unanimità, si è espressa formulando parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione, con la seguente prescrizione:

- 1) dopo sette giorni dall'inizio della prossima campagna di trasformazione dei pomodori dovrà essere effettuata una indagine fonometrica sulle sorgenti sonore, eseguita al perimetro dello stabilimento e presso i ricettori sensibili con relativa misurazione del livello differenziale del rumore. Della data dell'indagine se ne darà preventiva comunicazione allo STAP Ecologia di Salerno ed all'ARPAC;
- 2) presentazione della "Scheda L" ricompilata in tutte le sue parti (portate e limiti emissivi della autorizzazioni già rilasciate ex DPR 203/88 e DPR 25/07/91);

**CHE** nulla di ostativo è pervenuto da parte degli Enti assenti nelle Conferenze di Servizi, a seguito delle trasmissioni dei relativi verbali, avvenute con note prot. 111862 del 08.02.10, prot. 217592 del 10.03.10, prot. 428731 del 17.05.10, prot. 456909 del 25.05.10, prot. 623481 del 21.07.10, prot. 773133 del 27.09.10 e prot. 879240 del 04.11.10;

**CHE** in data 18/01/2011, prot. 37447, la Ditta ha trasmesso la "Scheda L" ricompilata in tutte le sue parti e la ricevuta del versamento a saldo per le spese di istruttoria, a favore della Regione Campania, calcolate ai sensi del D.M. 24.04.2008;

**RITENUTO** che alla luce di quanto sopra esposto sussistono le condizioni per autorizzare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 59/05, la ditta DI LEO NOBILE spa - all'esercizio dell'attività IPPC cod. 6.4b;

#### **CONSIDERATO:**

**CHE** l'art.7 comma 3 del D.Lgs 59/2005, stabilisce che i valori limite di emissione, fissati nelle A.I.A. non possono essere comunque meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto;

**CHE** la Conferenza di Servizi succitata, non ha determinato valori limite di emissione diversi da quelli fissati dalla normativa vigente;

## **EVIDENZIATO:**

**CHE** la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente del Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, di Salerno, in forza della Delibera n. 62 del 19/01/2007 e successivo Decreto Dirigenziale n. 16 del 30 gennaio 2007;

**CHE** la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento, ove necessario, delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità e previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto;

**CHE** sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;

**CHE** dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

**CHE** ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D. Lgs. 59/05 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il Gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione;

**CHE** le eventuali modifiche progettate dell'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dal Settore Provinciale Ecologia di Salerno a norma dell'art. 10, comma 1 del D. Lgs.59/05;

## **VISTO:**

- il D.M. 31.01.05;
- il D.Lgs. n. 59 del 18.02.05;
- il D.Lgs. n. 152 del 03.04.06;
- il D.L. n. 180 del 30.10.07 convertito con Legge n. 243 del 19.12.07;
- il D.L. n. 248 del 31.12.07 convertito con Legge n. 31 del 28.02.08;
- la D.G.R.C. n. 62 del 19.01.07;
- la D.G.R.C. n. 1158 del 29.06.07;
- la Legge n. 4 del 16.01.08;
- il D.M. 24.04.08;

Alla stregua del rapporto tecnico-istruttorio conclusivo eseguito dall'Università del Sannio di Benevento del Dipartimento di Ingegneria, nonché dell'istruttoria effettuata dalla Conferenza di Servizi, in conformità alle determinazioni della stessa raggiunte e per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, il Dirigente di Settore,

## **DECRETA**

1) di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'impianto esistente - prima autorizzazione - ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. 59/05, alla ditta DI LEO NOBILE spa, con sede legale ed impianto nel Comune di Castel San Giorgio, via S. Salvatore, 20, per l'attività IPPC codice 6.4b: *Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale)*, alle condizioni e con le modalità descritte nel progetto approvato in Conferenza di Servizi e con l'osservanza di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel presente provvedimento;

2) che il presente provvedimento sostituisce ai sensi dell'art. 5 comma 14, D.lgs. 59/05, le autorizzazioni, elencate in premessa ed individuate nell'allegato II del D.Lgs. 59/05;

3) di vincolare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni e prescrizioni, riportate nel presente provvedimento ivi inclusi gli allegati n. 1, 2 e 3, così identificati:

- Allegato 1: Piano di monitoraggio e controllo (prot.834046 del 18/10/2010);
- Allegato 2: Applicazione delle BAT (prot.834046 del 18/10/2010);
- Allegato 3: -Emissioni in Atmosfera (prot.37447 del 18/01/2011);  
-Scarico delle acque reflue industriali (prot.834046 del 18/10/2010);

4) che il Gestore, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 59/05, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, dà comunicazione alla Regione Campania STAP Ecologia di Salerno, specificando la data di inizio, la tipologia con le modalità di esecuzione;

5) che la Ditta darà preventiva comunicazione allo STAP Ecologia di Salerno ed all'ARPAC, dell'indagine fonometrica, da effettuarsi dopo sette giorni dall'inizio della prossima campagna di trasformazione dei pomodori;

6) di vincolare l'A.I.A. al rispetto dei valori limite delle emissioni previsti dalla legge vigente per le sostanze inquinanti in aria, suolo e acqua, nonché ai valori limite in materia di inquinamento acustico;

7) di stabilire che la Ditta trasmetta alla Regione Campania, Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Ecologia di Salerno ed al Comune di Castel San Giorgio, le risultanze dei controlli previsti nel Piano di Monitoraggio con la periodicità, nello stesso riportate;

8) di stabilire che l'A.R.P.A. Campania effettui i controlli con cadenza annuale, con onere a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.lgs. 59/05, inviandone le risultanze alla Regione Campania, Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Ecologia di Salerno;

9) che il presente provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 3 del D.lgs. 59/05 ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di notifica;

10) ogni Organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazione in materia ambientale rilevante, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 59/05 e s.m.e.i., comunicherà tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche alla Regione Campania-Settore Tecnico Amministrativo Ecologia di Salerno;

11) che il Gestore dovrà trasmettere alla Regione Campania Settore Provinciale Ecologia di Salerno un piano di dismissione dell'intero impianto IPPC prima della cessazione definitiva delle attività, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

12) di imporre al Gestore di custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo Stabilimento e di consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

13) che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli richiesti per le emissioni in atmosfera, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la Regione Campania, Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Ecologia di Salerno;

14) che, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 59/05, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte dall'A.R.P.A. Campania;

15) che la Ditta DI LEO NOBILE spa è tenuta al versamento delle tariffe relative ai controlli da parte dell'ARPAC, pena la decadenza dell'autorizzazione, determinate secondo gli allegati IV e V del D.M. 24.04.08, come segue:

- a) prima della comunicazione prevista dall'art.11, comma 1, D.Lgs. 59/05, allegando alla stessa la relativa quietanza per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;
- b) entro il 30 gennaio di ciascun anno successivo per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione all'autorità di controllo competente (ARPAC);

16) che, in caso di mancato rispetto delle condizioni richieste dal presente provvedimento e delle prescrizioni in esso elencate, il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Ecologia di Salerno, procederà all'applicazione di quanto riportato nell'art. 11, comma 9, D.Lgs. n. 59/05;

17) la presente autorizzazione, non esonera la Ditta DI LEO NOBILE spa, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione;

18) di notificare il presente provvedimento alla ditta DI LEO NOBILE spa, con sede legale ed impianto nel Comune di Castel San Giorgio, via S. Salvatore, 20;

19) di inviarne copia al Sindaco del Comune di Castel San Giorgio, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'Azienda Sanitaria Locale Salerno, all'ARPAC Dipartimento di Salerno ed all' Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano;

20) di inoltrarlo all'AGC 05 Ecologia - Tutela dell'Ambiente e Disinquinamento – Programmazione e Gestione dei Rifiuti, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore  
Dott. Antonio Setaro